

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARBERA, PERITORE e CIRIELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1972

Norme transitorie per i concorsi del personale  
dei laboratori provinciali di igiene e profilassi

ONOREVOLI SENATORI. — Il disposto della legge 28 aprile 1967, n. 252 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1967, n. 117) prevede alcune provvidenze in materia di concorsi del personale sanitario ospedaliero non di ruolo, che si ritiene ora opportuno estendere per analogia agli assistenti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi per sanare posizioni precarie di taluni dipendenti che prestano un apprezzato servizio nei confronti delle rispettive amministrazioni.

Il provvedimento proposto dovrebbe consentire agli assistenti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, che prestino regolare servizio, seppure non di ruolo, da almeno 5 anni, l'entrata in ruolo anche in deroga ai previsti limiti di età, tramite concorso interno loro riservato.

Si tratta di un provvedimento sostanzialmente giusto nei confronti dei giovani lau-

reati che vogliono intraprendere tale carriera molto impegnativa e delicata (basti pensare al grosso problema delle sofisticazioni alimentari e degli inquinamenti ambientali), ma non altrettanto remunerativa dal punto di vista economico, per cui molti giovani medici e chimici, fuorviati da ben altre possibilità economiche nella professione o nelle industrie private, non partecipano ai concorsi nei laboratori provinciali.

Orbene, il disegno di legge che si propone ha lo scopo di facilitare appunto, nelle more di una risistemazione giuridica ed economica di tutto il personale laureato dei laboratori provinciali, l'immissione in ruolo di quegli assistenti che già prestano servizio da almeno 5 anni, senza dover imporre ulteriori remore nei confronti di personale che già, allo stato attuale, è difficilmente reperibile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

Gli assistenti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, che prestano regolare servizio non di ruolo almeno da 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se abbiano superato i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi, sono nominati di ruolo mediante superamento di un concorso loro riservato.

Detto concorso si svolgerà secondo le disposizioni vigenti in materia di concorsi a posti di assistente presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi.

**Art. 2.**

I posti in organico da mettere a concorso sono quelli vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e sono revocati i bandi di concorso i cui esami alla stessa data non siano già iniziati.

**Art. 3.**

I concorsi di cui ai precedenti articoli dovranno essere banditi entro otto mesi ed espletati entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.